



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

## COMITATO ESECUTIVO

**ESTRATTO DAL VERBALE N. 50 DELLA SEDUTA DEL 06 AGOSTO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di agosto alle ore 14,55, in Latina presso la sede di Corso Matteotti n. 101 si è riunito il Comitato Esecutivo, convocato con nota a mezzo pec prot. 11201 del 02/8/2024

OMISSIS

## **DELIBERAZIONE N. 784**

**OGGETTO: Regolamento per la compensazione dei crediti di terzi verso il Consorzio con debiti consortili verso terzi**

*Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:*

<b>CONTI</b>	<b>Pasquale</b>	<b>- Presidente</b>
<b>BOSCHETTO</b>	<b>Stefano Maria</b>	<b>- Vice Presidente</b>
<b>PERFILI</b>	<b>Argeo</b>	<b>- Vice Presidente</b>
<b>CARNELLO</b>	<b>Denis</b>	<b>- Componente</b>
<b>ROSSI</b>	<b>Antonio</b>	<b>- Componente</b>

*Sono altresì presenti:*

<b>CORBO Natalino</b>	<b>- Direttore Generale</b>
<b>ZOCCHERATO Cristina</b>	<b>- Direttore Area Amministrativa</b>

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

## IL COMITATO ESECUTIVO

**VISTA** la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

**VISTA** la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

**VISTA** la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

**VISTO** l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

**VISTA** la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

**VISTO** lo Statuto consortile;

### **PREMESSO CHE:**

- all'art. 1241 del Codice Civile è stata prevista, come modalità di estinzione di un'obbligazione tributaria, la compensazione tra debiti e nello specifico è disposto quanto segue: "Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono";

- l'art 1252 del Codice Civile disciplina l'ipotesi della compensazione volontaria delle parti e recita "Per volontà' delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione";

- in talune ipotesi, il Consorzio è, contemporaneamente, creditore verso i consorziati per contributi addebitati e debitore verso gli stessi per rimborsi di contributi di cui ai seguenti casi: eccedenze di contributi a seguito di un doppio pagamento dei medesimi, eccedenze di contributi pagati a seguito di un discarico totale o parziale di somme addebitate;

- il Consorzio può essere creditore o debitore per contributi di diversa natura (contributi di bonifica, di irrigazione da impianti o di soccorso) e per annualità diverse;

- infine in alcuni casi, il Consorzio è, contemporaneamente, creditore verso terzi per altre entrate consortili e debitore verso gli stessi per uscite non contributive;

- per i casi di compensazione sopra descritti, il cessato Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino aveva già adottato con delibera n. 1196/CE del 27.07.2016 un regolamento per disciplinare la compensazione;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare anche per il nuovo Consorzio un regolamento per disciplinare l'istituto della compensazione, definire le modalità operative e le scritture contabili per la rilevazione di queste operazioni;

**SENTITO** il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi  
D E L I B E R A**

**LE** premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

**DI** adottare l'allegato regolamento per la disciplina della compensazione dei crediti per entrate consortili con i debiti per uscite dell'Ente;

**DI** pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile.

**IL PRESIDENTE**

*(Pasquale CONTI)*

*F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93*

**IL SEGRETARIO**

*(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)*

*F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93*



# Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

---

## REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI TERZI VERSO L'ENTE CON DEBITI CONSORTILI

**Approvato con deliberazione n. ..../CE del .....**

### **Art. 1 – Compensazione relativa a contributi consortili**

Ai sensi dell'art. 1241 C.C. e dell'art 1252 del Codice Civile, il Consorzio prevede l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute all'Ente per contributi consortili.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

**a)** è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi contributo consortile con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta al Consorzio una richiesta redatta su modello predisposto dal ente, e allegato al presente regolamento, dalla quale risultano:

I. i contributi sui quali sono maturati i crediti verso il Consorzio, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

II. i contributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo contributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

**b)** la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo contributo;

**c)** nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del Codice Civile al soggetto debitore di un'entrata contributiva consortile che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata per rimborso di contributi consortili o di eccedenze per errati doppi versamenti, che non si avvale della facoltà prevista alla lettera a) sopra descritta, sarà intimato, a mezzo e.mail pec o lettera raccomandata a.r. o a mano, di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del

Consorzio, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario, oltre interessi.

Il Settore Ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

### **Art. 2 - Compensazione tra crediti e debiti diversi da quelli contributivi.**

Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti non contributivi nell'ambito delle somme iscritte nel bilancio dell'Ente.

L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio consortile avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

Al soggetto debitore di un'entrata consortile che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato, a mezzo e.mail pec o lettera raccomandata a.r. o a mano, di provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

Il Settore Ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito.

La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.

### **Art. 3 – Modulo di richiesta compensazione**

Il Settore Catasto predisporrà il modulo di richiesta della compensazione.

### **Art. 4 – Rilevazioni contabili della compensazione**

Le compensazioni dei crediti del Consorzio con i debiti come sopra descritte comportano le seguenti rilevazioni.

Il Settore Ragioneria rileverà la compensazione con l'emissione di reversali per la rilevazione degli incassi delle entrate compensate e, contemporaneamente, emetterà mandati per il pagamento dei debiti oggetto di compensazione.

Inoltre, nel caso di compensazione tra crediti e debiti per contributi consortili iscritti a ruolo tramite l'Agenzia delle Entrate - riscossione, il Settore Cataste trasmetterà all'Agente competente il discarico dei relativi avvisi di pagamento o cartelle e ne darà comunicazione all'Amministrazione consortile con cadenza semestrale.

### **Art. 5 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Comitato Esecutivo che lo approverà.

**ALLEGATO****MODULO DI RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI RELATIVI A CONTRIBUTI CONSORTILI**

\_ l \_ sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 e residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_ tel n. \_\_\_\_\_ in qualità \_\_\_\_\_  
 della \_\_\_\_\_ ditta \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI:**

Natura del CREDITO	Importo	Periodo di riferimento
--------------------	---------	------------------------

**PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI**

Natura del DEBITO	Importo	Periodo di riferimento
-------------------	---------	------------------------

**CHIEDE**

Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dall'art. 1 del **REGOLAMENTO DI COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE CONSORTILI** approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 784/CE del 06.08.2024.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In Fede

\_\_\_\_\_